



Comune di Firenze
Direzione Servizi Sociali

Avviso Pubblico di manifestazione di interesse rivolto ad Associazioni di Volontariato “ex lege” 11 agosto 1991, n. 266 a convenzionarsi per la definizione e la realizzazione di interventi e servizi innovativi sperimentali di accompagnamento verso forme di coabitazione tra soggetti in condizione di fragilità nel Comune di Firenze.
CIG 67071882A2

Art. 1 – Progetto da realizzare

Con il presente avviso il Comune di Firenze intende realizzare sul proprio territorio interventi e servizi innovativi di supporto socio abitativo ai soggetti che presentano un rilevante disagio abitativo connesso ad una progressiva perdita di autosufficienza, discontinuità ovvero perdita del lavoro, rischio di povertà, indebolimento delle reti primarie di sostegno, tramite la presentazione di un progetto redatto da associazioni di volontariato ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266 e della legge regionale 26 aprile 1993, n. 28.

Gli obiettivi che il progetto deve contenere sono:

- Incrementare l’offerta di soluzioni innovative temporanee per l’autonomia abitativa e l’inclusione sociale, ivi compresi sistemi di ospitalità diffusa e condivisione alloggiativa tra soggetti con fragilità diverse;
- Incentivare forme alternative alla tradizionale locazione, fondate, ove possibile, su principi di solidarietà e mutuo aiuto tra i beneficiari del progetto, rapporti intergenerazionali ed interculturali che agevolino l’accessibilità anche alle categorie economicamente più deboli;
- Affrontare, con dinamiche multilivello e multidisciplinari, la complessità del disagio abitativo, attivando ove possibile, percorsi integrati di accompagnamento e di sostegno all’autonomia e/o al mantenimento delle capacità residue dei destinatari;
- Favorire il recupero dell’autonomia abitativa, economica e personale dei soggetti fragili a rischio di povertà;
- Favorire il mantenimento della autosufficienza e della domiciliarità della popolazione anziana e disabile, potenziandone, ove possibile le capacità residue e le competenze sociali.

Art. 2 - Natura giuridica dell’avviso

Il presente avviso costituisce esclusivamente invito ad una manifestazione di interesse da parte di organizzazioni di volontariato, ai sensi della legge n. 266/1991, a tal fine interessate, finalizzato alla ricognizione e verifica della disponibilità alla realizzazione delle attività oggetto del presente avviso.

L’Amministrazione si riserva di sospendere, interrompere, annullare o revocare in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, così come non dar seguito alla procedura stessa senza che, in detti casi, i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa a titolo risarcitorio o di indennizzo per le spese sostenute, neppure per mancato guadagno ovvero per costi correlati alla presentazione della manifestazione di interesse

Art. 3 Normativa di riferimento.

Legge sul Volontariato (L. 11 agosto 1991, n. 266);

Decreto del Ministero delle Finanze di concerto con il Ministero della Famiglia del 25 maggio 1995, che elenca le attività che possono essere svolte dalle associazioni di volontariato;

D.P.C.M. 30 marzo 2001 adottato in attuazione dell’art. 5 della Legge 8 novembre 2000, n. 328;

Legge Regionale 26/04/1993 n. 28;

Deliberazione n. 32 del 20 gennaio 2016 dell’ANAC

Il Gestore è esclusivo responsabile dell’osservanza di tutte le disposizioni relative alla tutela antinfortunistica e sociale delle maestranze addette ai servizi previsti nel presente appalto (T.U. 81/08).

La presente procedura è sottoposta alle disposizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti previsti della legge 136/2010.

Art. 4 - Caratteristiche delle associazioni di volontariato

E’ condizione per la partecipazione alla selezione che le associazioni di volontariato perseguano obiettivi di solidarietà, non traggano alcun profitto dalle loro prestazioni, a prescindere dal rimborso di costi e non procurino alcun profitto ai loro membri.

Inoltre, l'attività delle associazioni di volontariato può essere svolta da lavoratori unicamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento. Ai volontari possono essere corrisposte soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività fornita, nei limiti previamente stabiliti dalle associazioni stesse.

Lo statuto dell'organizzazione di volontariato deve contenere i seguenti elementi essenziali:

- l'assenza di fini di lucro;
- la democraticità della struttura, l'elettività e la gratuità delle cariche associative;
- la gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti e i criteri di ammissione e di esclusione di questi ultimi, i loro obblighi e diritti ;
- l'obbligo di formazione del bilancio, dal quale devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti, nonché le modalità di approvazione dello stesso da parte dell'assemblea degli aderenti.

Art. 5 – Oggetto della convenzione

Oggetto del presente avviso è **la definizione e la realizzazione in forma sperimentale di servizi ed interventi innovativi di social housing e di coabitazione nel territorio del Comune di Firenze tra soggetti anziani residenti che vivono in abitazioni di proprietà ovvero in affitto a rischio di perdita dell'autosufficienza, disabili alla ricerca dell'autonomia abitativa e soggetti residenti in condizione di fragilità socio abitativa, a rischio di povertà relativa e di emarginazione sociale.** S'intende promuovere e realizzare interventi di condivisione abitativa finalizzati ad incentivare risposte integrate e diversificate al problema "casa" inteso non soltanto come spazio fisico, ma come luogo ed opportunità per migliorare le condizioni di vita generali di soggetti "fragili", fondati su principi di solidarietà e di responsabilità. I suddetti interventi, complementari e non sostitutivi degli interventi e delle prestazioni garantiti dal Comune di Firenze, dovranno svolgersi d'intesa con il Servizio Sociale Professionale del Comune medesimo. Tali interventi sono intesi, dunque, come affiancamento nella ricerca di soluzioni abitative innovative, basate sulla condivisione alloggiativa e sulla reciproca presa in carico, a favore, da un lato, di persone che necessitano di un sostegno a bassa intensità assistenziale per mantenere la propria autonomia abitativa e di vita (es: anziani e disabili) e, dall'altro, di persone che necessitano di riconquistare la propria autonomia dopo aver intrapreso percorsi di inclusione sociale a seguito di temporanee criticità connesse alla perdita dell'unica fonte di reddito.

Art. 6 - Destinatari

Sono destinatari diretti delle attività di cui al presente avviso pubblico persone e/o nuclei familiari, residenti nel Comune di Firenze ed in carico al Servizio Sociale Professionale che presentano un disagio abitativo e socio economico. Sono altresì destinatari diretti le persone anziane e disabili parzialmente o totalmente autosufficienti che necessitano di un sostegno a bassa intensità assistenziale per mantenere le proprie capacità residue e di autonomia. I destinatari dovranno essere individuati, di norma, in accordo con il Servizio Sociale Professionale del Comune di Firenze. Sono destinatari indiretti le famiglie dei soggetti interessati dalle attività oggetto del presente avviso pubblico.

Art. 7 - Durata

La convenzione per la realizzazione delle attività di cui al precedente articolo 5 ha una durata di anni 3 (tre) a decorrere dalla data di sottoscrizione della medesima.

A insindacabile giudizio dell'Amministrazione comunale la convenzione può essere rinnovata, verificata la sussistenza di ragioni di pubblico interesse e previo finanziamento della spesa, per ulteriori tre anni, senza che l'affidatario nulla possa pretendere in caso di mancato rinnovo. Il Comune di Firenze si riserva, in qualsiasi momento il diritto di recedere e/o di risolvere il rapporto convenzionale in caso di sopravvenuti prevalenti motivi di interesse pubblico, giusta causa o disposizione di legge.

Art. 8 – Luogo di esecuzione

Le attività oggetto del presente avviso si svolgono **nel Comune di Firenze.**

Art. 9 – Importo della convenzione

Il corrispettivo annuo della convenzione, a titolo di rimborso spese, è pari a **€ 20.000,00** (fuori campo IVA ai sensi dell'art. 8, comma 2, della Legge 266/91) comprensivo di tutti gli eventuali ulteriori oneri di legge per un ammontare complessivo triennale di **€ 60.000,00** (fuori campo IVA ai sensi dell'art. 8, comma 2, della Legge 266/91)

L'importo complessivo, in caso di rinnovo, per ulteriori tre anni è di € 120.000,00 (eurocentoventimila/00).

Con tale corrispettivo il soggetto affidatario si intende compensato di qualsiasi suo avere e pretendere dal Comune di Firenze per l'attività di volontariato di cui trattasi, senza alcun diritto a nuovi e maggiori compensi. Per l'espletamento del presente servizio non sono previsti rischi da interferenza.

Art. 10 - Soggetti Ammessi

Sono ammessi alla presente manifestazione d'interesse le Associazioni di Volontariato di cui alla Legge 11

agosto 1991 n. 266 e successive modifiche ed integrazioni e della legge regionale 26 aprile 1993, n. 28, regolarmente iscritte da almeno sei mesi all'albo della regione in cui hanno sede legale alla data di scadenza del presente avviso, ove istituito. L'iscrizione è condizione sia per la partecipazione sia per la stipula della convenzione sia per la prosecuzione del rapporto contrattuale. Pertanto, qualora l'associazione fosse cancellata dall'albo non si darà luogo alla stipula della convenzione, ove la stessa risulti aggiudicataria. Costituisce clausola risolutiva espressa l'eventuale cancellazione dall'albo.

Possono partecipare alla selezione:

a) Associazioni di volontariato con sede in altri Stati membri dell'Unione Europea, alle condizioni del presente disciplinare di gara.

b) Associazioni di volontariato stranieri, alle condizioni del presente avviso.

Gli operatori economici aventi sede, domicilio o residenza nei Paesi presenti nelle black list di cui ai decreti ministeriali D.M. Finanze 4 maggio 1999 e D.M. Economia e Finanze 21 novembre 2001 e successive modifiche, sono ammessi a partecipare alla gara solo se in possesso dell'autorizzazione rilasciata, ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010, dal Ministero dell'Economia e Finanze in attuazione del l'art.37 del decreto legge n. 78/2010 come modificato dalla legge di conversione n. 122/2010 oppure avere in corso un procedimento per il rilascio della predetta autorizzazione.

Art. 11 – Requisiti richiesti

I soggetti di cui al precedente art. 10 devono:

- a) non trovarsi in alcuna delle condizioni di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016, nè in altre cause di esclusione dalla stipula di contratti con la Pubblica Amministrazione;
- b) Iscrizione al Registro Regionale delle Associazioni di Volontariato di cui alla Legge n. 266/1991 senza procedura di revoca;
- c) Possesso dei requisiti previsti dalla legge 11 agosto 1991, n. 266 per le organizzazioni di volontariato;
- d) Aver realizzato direttamente, a favore di enti pubblici, attività ed interventi **innovativi di social housing e di coabitazione tra soggetti anziani residenti che vivono in abitazioni di proprietà ovvero in affitto a rischio di perdita dell'autosufficienza, disabili alla ricerca dell'autonomia abitativa e soggetti residenti in condizione di fragilità socio abitativa, a rischio di povertà relativa e di emarginazione sociale**. I servizi prestati sono provati, in sede di controllo, da attestati rilasciati e visti dalle amministrazioni o dagli enti medesimi.
- e) Avvalersi in modo **determinante e prevalente** delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti, per lo svolgimento delle attività di cui alla precedente lettera b);
- f) Avvalersi di prestazioni di lavoratori dipendenti ed autonomi esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare le attività di cui al presente avviso;
- g) Avere nel proprio statuto i seguenti elementi essenziali:
 - l'assenza di fini di lucro;
 - la democraticità della struttura, l'elettività e la gratuità delle cariche associative;
 - la gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti e i criteri di ammissione e di esclusione di questi ultimi, i loro obblighi e diritti;
 - l'obbligo di formazione del bilancio, dal quale devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti, nonché le modalità di approvazione dello stesso da parte dell'assemblea degli aderenti

Tutti i requisiti sopra elencati devono sussistere al momento della richiesta di partecipazione alla manifestazione di interesse e dovranno essere mantenuti, pena la decadenza dall'affidamento, per tutta la durata della convenzione. La mancanza, anche di uno dei requisiti sopra descritti, è causa di esclusione dalla procedura di cui al presente avviso.

Non saranno prese in considerazione manifestazioni di interesse presentate da soggetti che incorrono in una delle situazioni di cui all'art. 80 del D. Lgs. n.50/2016

Art. 12 - termini e modalità di presentazione delle istanze

Il plico contenente la documentazione richiesta ai punti A e B dell'art. 13, dovrà pervenire in unica busta chiusa, a mezzo raccomandata del servizio postale o mediante agenzia di recapito autorizzata o consegna a mano, **entro le ore 13:00 del 25 luglio 2016** pena il fatto che non sia tenuta in considerazione, al seguente indirizzo: **Comune di Firenze – Direzione Servizi Sociali, Viale De Amicis, 21- CAP 50127 Firenze (Orario d'apertura dal Lunedì al Venerdì dalle 08,30 alle 13,00 e il Martedì e Giovedì anche dalle 15,00 alle 17,15).**

Il plico deve essere idoneamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura.

La busta oltre l'indicazione del nome e l'indirizzo del mittente dovrà contenere, ben visibile, la seguente dicitura: **Non aprire "Manifestazione d'interesse la realizzazione di attività ed interventi innovativi di**

social housing e di coabitazione nel territorio del Comune di Firenze tra soggetti anziani residenti che vivono in abitazioni di proprietà ovvero in affitto a rischio di perdita dell'autosufficienza, disabili alla ricerca dell'autonomia abitativa e soggetti residenti in condizione di fragilità socio abitativa, a rischio di povertà relativa e di emarginazione sociale”.

Il Comune di Firenze declina ogni responsabilità in ordine a disguidi postali o di altra natura che impediscano il recapito del plico entro il termine predetto e, pertanto, il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio dei partecipanti.

Art. 13 - Contenuto del plico: documenti da presentare per la partecipazione alla manifestazione d'interesse

Ciascun plico dovrà a sua volta contenere due buste chiuse, controfirmate sui lembi di chiusura, relative alla documentazione di cui ai successivi punti A) e B), tutta redatta in lingua italiana od accompagnata da traduzione in lingua italiana eseguita a cura e spese del concorrente.

Saranno escluse le offerte plurime, condizionate, tardive o alternative.

A) Nella prima busta, sulla quale dovrà essere apposta la dicitura **"documenti per l'ammissione alla procedura di selezione"**, dovrà essere contenuta l'**istanza di ammissione alla manifestazione d'interesse** redatta secondo il fac-simile **(mod. A)**

L'istanza di ammissione alla manifestazione d'interesse deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'Associazione e ad essa deve essere allegata copia fotostatica leggibile, ancorché non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore.

Nel caso in cui la firma sociale sia stabilita in maniera congiunta, anche l'istanza di ammissione alla manifestazione d'interesse dovrà recare la sottoscrizione di tutti i legali rappresentanti, firmatari congiunti, dell'impresa, nel qual caso le copie dei documenti di identità dovranno essere accluse per ciascuno dei firmatari.

B) Nella seconda busta, sulla quale dovrà essere apposta la dicitura **"Proposta progettuale"**, dovrà essere contenuta:

- a) La proposta di **"servizi ed interventi innovativi di social housing e di coabitazione nel territorio del Comune di Firenze tra soggetti anziani residenti che vivono in abitazioni di proprietà ovvero in affitto a rischio di perdita dell'autosufficienza, disabili alla ricerca dell'autonomia abitativa e soggetti residenti in condizione di fragilità socio abitativa, a rischio di povertà relativa e di emarginazione sociale"** redatta secondo l'articolazione del "Modello B";
- b) **I curricula dei componenti il gruppo di lavoro** dovranno essere sottoscritti dai soggetti cui si riferisce o, in alternativa, dal legale rappresentante dell'impresa proponente.

L'elaborato costituente la proposta tecnica deve preferibilmente essere redatto secondo l'articolazione dello schema di cui al predetto modello e constare, al massimo, di 10 pagine numerate (con esclusione di eventuali allegati), formato A4, carattere Times New Roman 12, interlinea 1,5, margini 2 cm, oltre copertine, intercalari, allegati grafici e attestazioni di varia natura se ritenute necessarie.

La proposta tecnica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.

Il progetto costituente l'offerta tecnica dovrà, a pena di esclusione, essere firmato per esteso in originale, in calce, dal titolare o legale rappresentante o altro soggetto munito di poteri idonei a impegnare la volontà dell'impresa concorrente.

Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di selezione:

- a) devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii. in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale dotato del potere di impegnare contrattualmente il candidato stesso); al tale fine le stesse devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti;
- b) potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentati ed in tal caso va allegata copia conforme all'originare della relativa procura;

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nel d.lgs. 7 marzo, 2005, n. 82 recante il Codice dell'amministrazione digitale (di seguito anche CAD).

Art. 14 – Svolgimento della selezione e criteri di aggiudicazione

L'Amministrazione Comunale individuerà, tramite l'apposita commissione di selezione, il soggetto a cui affidare il servizio oggetto della manifestazione di interesse, valutando la proposta progettuale inerente la

realizzazione di interventi e servizi innovativi sperimentali di accompagnamento verso forme di coabitazione tra soggetti in condizione di fragilità nel Comune di Firenze.

Scaduto il termine per la ricezione delle manifestazioni di interesse, la Commissione esaminatrice allo scopo nominata con apposita determinazione dirigenziale provvederà all'apertura delle buste, alla valutazione delle proposte pervenute e, al termine della valutazione, individuerà il soggetto prescelto.

Seguirà una determinazione dirigenziale di affidamento del servizio a tale soggetto, salvo verifica del possesso dei requisiti.

E' facoltà del RUP chiedere ai proponenti chiarimenti o precisazioni in merito alle manifestazioni di interesse presentate.

Le procedure di selezione avranno inizio alle ore 9,30 del giorno 1° agosto 2016 presso una sala aperta al pubblico negli uffici comunali, in Firenze, Direzione Servizi Sociali, Viale De Amicis, 21, anche se nessuno dei rappresentanti delle Ditte offerenti sia presente.

Le fasi di apertura dei plichi ai fini dell'ammissione, si svolgeranno in seduta pubblica. La commissione di selezione, fatta salva la seduta pubblica di mera constatazione del contenuto delle buste contenenti le offerte tecniche, valuterà le stesse in una o più sedute riservate. Successivamente, in seduta pubblica, il Presidente della Commissione darà lettura dei punteggi attribuiti dalla Commissione giudicatrice alle singole offerte tecniche e procederà all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche, determinando l'offerta ritenuta migliore.

Art. 15 Criteri di valutazione delle offerte

La Commissione esaminerà e valuterà, in una o più sedute segrete, le offerte tecniche dei concorrenti valutandole con un massimo di 100 punti secondo i seguenti criteri:

Criterio 1 Proposta Progettuale		Peso Max 60
1 A	Analisi del contesto. <i>Il concorrente deve analizzare il contesto socio familiare ed ambientale in cui il servizio s'inserisce.</i> <i>Il punteggio è attribuito sulla base della originalità e completezza dell'analisi.</i>	Sub 10
1 B	Proposta metodologica per la definizione degli interventi di coabitazione con riferimento alle prestazioni richieste all'art. 5 del presente avviso. <i>Il concorrente deve illustrare la metodologia per l'organizzazione delle attività indicate nel presente avviso, evidenziandone gli elementi caratterizzanti l'intervento, mettendo altresì in evidenza le criticità del contesto sociale ed ambientale di riferimento.</i> <i>Il punteggio è attribuito sulla base della originalità, adeguatezza e completezza degli interventi proposti.</i>	Sub 40
1 C	Rapporti di collaborazione e/o accordi con istituzioni pubbliche (es: istituzione scolastica, Azienda Sanitaria, ecc..) e altri soggetti del terzo settore in relazione alle attività di cui all'art. 5 del presente avviso <i>Il concorrente deve illustrare forme e modalità di collaborazione con soggetti pubblici e con i soggetti del terzo settore, evidenziando gli elementi che generano valore aggiunto al servizio. Saranno valutate positivamente eventuali protocolli e accordi già sottoscritti ovvero lettere di partenariato o di condivisione da parte dei soggetti del terzo settore .</i> <i>Il punteggio è attribuito sulla base della qualità e numero dei soggetti coinvolti</i>	Sub 10
Criterio 2 Esperienza e professionalità		Peso Max 40

2 A	Curricula dei soggetti (personale volontario e professionista) che saranno messi a disposizione per la realizzazione delle attività di cui al presente avviso. <i>Il concorrente deve inserire nella busta "B" il curriculum del/i soggetto/i individuato/i.</i> <i>La valutazione avverrà sui seguenti elementi:</i> a) titolo di studio attinente al settore di intervento b) percorsi formativi attinenti all'oggetto della manifestazione di interesse; c) esperienza professionale attinente all'oggetto della manifestazione di interesse;	Sub 25
2 B	Formazione dei volontari e del personale professionale impegnati nell'ambito delle attività svolte. <i>Sarà valutata positivamente la proposta formativa che il concorrente intende adottare per l'intera durata del contratto.</i> <i>Il punteggio è attribuito sulla base della qualità degli interventi formativi proposti.</i>	Sub15

Assegnazione punteggi

L'attribuzione dei coefficienti per ogni sub criterio di cui sopra avverrà discrezionalmente da parte dei singoli commissari componenti la commissione giudicatrice secondo la seguente scala di giudizio, senza ammissione di coefficienti intermedi.

GIUDIZIO	MOTIVAZIONE	COEFFICIENTE
Ottimo	Descrizione molto ben strutturata che sviluppa in modo chiaro, preciso ed approfondito gli elementi richiesti	1
Distinto	Descrizione strutturata che sviluppa con alcuni approfondimenti gli elementi richiesti	0,8
Buono	Descrizione adeguata che sviluppa gli elementi richiesti senza particolari approfondimenti	0,6
Sufficiente	Descrizione accettabile ma poco strutturata e poco sviluppata degli elementi richiesti	0,4
Scarso	Descrizione mediocre e non sufficientemente sviluppata degli elementi richiesti	0,2
Insufficiente	Descrizione carente, generica ed inadeguata degli elementi richiesti	0

Il punteggio attribuito all'offerta del concorrente per il complesso dei parametri di valutazione desumibili dall'offerta tecnica del concorrente verrà calcolato attraverso la seguente formula:

$$C(a) = \sum_n [W_i * V(a)_i]$$

dove:

C(a) = indice di valutazione dell'offerta rispetto ai parametri di valutazione connessi ai contenuti dell'offerta tecnica (a);

n = numero totale dei parametri di valutazione connessi ai contenuti dell'offerta tecnica;

W_i = peso o punteggio attribuito al parametro di valutazione (i)

V(a)_i = Valutazione da parte della commissione delle voci 1a, 1b, 1c, 2a, 2b.

Cioè:

per il parametro 1.a = **10 punti**

per il parametro 1.b = **40 punti**

per il parametro 1.c = **10 punti**

per il parametro 2.a = **25 punti**

per il parametro 2.b = **15 punti**

V(a)_i = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al parametro di valutazione (i) variabile tra zero e uno;

Σ_n = sommatoria.

Per i parametri di valutazione di cui ai precedenti punti 1a, 1b, 1c, 2a, 2b, i coefficienti V(a)_i sono determinati attraverso il seguente procedimento:

a) Ciascun commissario attribuirà all'offerta, in relazione allo specifico parametro di valutazione, un coefficiente variabile fra 0 ed 1 espresso in valore centesimale con le articolazioni sopra riportate.

- b) Sarà calcolata la media dei coefficienti attribuiti all'offerta, per lo specifico parametro di valutazione, e la media stessa sarà arrotondata alla seconda cifra decimale con l'avvertenza che ove la terza cifra decimale sia pari a 5 si arrotonderà alla seconda cifra decimale superiore;
- c) una volta terminato per tutti i concorrenti, il calcolo delle medie dei coefficienti attribuiti per il singolo parametro di valutazione, le stesse saranno trasformate in coefficienti definitivi riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate. Anche in questo caso, i coefficienti saranno arrotondati alla seconda cifra decimale con l'avvertenza che ove la terza cifra decimale sia pari a 5 si arrotonderà alla seconda cifra decimale superiore.

Durante l'esame delle offerte tecniche la Commissione di gara sarà assistita dal un segretario verbalizzante e potrà avvalersi come ausilio per la redazione del verbale di ulteriore personale dipendente dell'amministrazione che in questo caso assolverà anche la funzione di testimoni.

Art. 16 - disposizioni varie

Il recapito dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti ove, per qualsiasi motivo, gli stessi non giungano a destinazione entro il termine perentorio fissato dalla procedura di avviso.

Gli atti di gara non vincolano la stazione appaltante, la quale, per ragioni di pubblico interesse o legate al mutamento degli obiettivi della stessa Amministrazione, si riserva di annullare i medesimi atti, dar corso o meno alle operazioni di gara, aggiudicare o meno il servizio senza che gli offerenti abbiano niente a pretendere ad alcun titolo per il fatto di aver rimesso offerta.

I soggetti che partecipano alla manifestazione di interesse resteranno vincolati alla propria proposta per 180 giorni a partire dal giorno successivo al termine di scadenza per la presentazione della manifestazione di interesse.

La semplice presentazione della manifestazione di interesse implica l'accettazione di tutte le condizioni e norme contenute nel presente avviso.

Al solo fine di conservare la documentazione degli atti di gara, tutti i documenti presentati dai concorrenti resteranno acquisiti dal Comune di Firenze, senza che agli stessi spetti compenso alcuno per qualsiasi spesa ed oneri sostenuti per la partecipazione alla presente gara.

Art. 17 Informazioni Complementari:

Il presente avviso e gli allegati sono inoltre visibili e scaricabili dalla Rete Civica del Comune di Firenze all'indirizzo:

http://www.comune.fi.it/export/sites/retecivica/comune_firenze/bandi/elenco_avvisi.html

Eventuali rinvii del giorno della gara ed eventuali successive sedute di gara, saranno comunicati esclusivamente mediante pubblicazione nel seguente sito internet :

http://www.comune.fi.it/export/sites/retecivica/comune_firenze/bandi/elenco_avvisi.html

L'aggiudicazione che risulterà dal relativo verbale sarà immediatamente impegnativa per il solo aggiudicatario e sarà subordinata agli accertamenti e certificazioni previsti dalla vigente normativa.

La stipulazione della convenzione è altresì subordinata all'acquisizione della certificazione di regolarità contributiva di cui all'art. 2 del D.L. 210/02 convertito dalla L.266/02, all'art.3, comma 8, del D.Lgs.494/96, e all'art.90, comma 9, del D.Lgs.81/08.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D.Lgs 50/16, ai fini della stipula della convenzione in modalità elettronica, il legale rappresentante del soggetto aggiudicatario che sottoscrive la convenzione dovrà essere in possesso di firma digitale, ai sensi delle disposizioni del D.lgs. 82/2005.

L'efficacia dell'aggiudicazione definitiva è subordinata all'esito positivo delle verifiche di legge.

Si precisa che si farà corso all'ordinazione, fatturazione e pagamento elettronico.

Eventuali richieste di chiarimenti per formulare l'offerta, dovranno pervenire al RUP, dott.ssa Manuela Macherozzi, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: direzione.servizisociali@pec.comune.fi.it entro e non oltre il 18 luglio 2016.

Non saranno prese in considerazione le richieste di chiarimenti che perverranno alla Stazione appaltante oltre tale termine.

Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte sotto forma di FAQ saranno pubblicate nel predetto sito internet della Stazione appaltante in forma anonima entro il 20 luglio 2016.

Tutte le comunicazioni inerenti la procedura in oggetto saranno effettuate dall'Amministrazione esclusivamente tramite posta elettronica certificata. A tal fine il concorrente dovrà obbligatoriamente indicare, sulla busta e nella modello 1, oltre al domicilio eletto, l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale acconsente che siano inoltrate le comunicazioni.

E' obbligo del concorrente comunicare tempestivamente all'Amministrazione via pec all'indirizzo direzione.servizisociali@pec.comune.fi.it , ogni variazione sopravvenuta nel corso della procedura circa gli indirizzi già indicati nel Modello 1 per la ricezione delle comunicazioni.

L'Amministrazione effettuerà tutte le comunicazioni previste dalla legge mediante comunicazione sintetica e rinvierà per i provvedimenti ed i dettagli della procedura medesima alla rete civica.

Art. 18 - Privacy e accesso agli atti

Il diritto di accesso agli atti della presente procedura è disciplinato dalla L. n.241/1990 e successive modificazioni.

Art. 19 Clausola compromissoria e procedure di ricorso

È escluso il ricorso all'arbitrato per la definizione delle controversie nascenti dal presente avviso.

La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal codice del processo amministrativo approvato dal D.Lgs 104/2010. Eventuali ricorsi possono essere proposti al Tar Toscana, sede di Firenze, Via Ricasoli 40, termini indicati dall'art. 120 del citato d.lgs., 5° comma.

Art. 20 – Norme in materia prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.

Il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla selezione.

Non è ammessa la partecipazione alla selezione ai soggetti che hanno concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della medesima pubblica amministrazione nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

Gli obblighi di comportamento previsti dal "Regolamento comunale recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici" approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 2013/G/00471 del 30/12 /2013 pubblicato sulla rete civica del Comune di Firenze all'indirizzo: http://www.comune.fi.it/materiali/trasparenza/CODICE_DI_COMPORAMENTO.pdf, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 16 aprile 2013, n.62, sono estesi, per quanto compatibili ai collaboratori a qualsiasi titolo del gestore. Il rapporto si risolverà di diritto o decadrà in caso di violazione da parte dei collaboratori dell'impresa contraente del suindicato "Regolamento".

L'impresa deve dichiarare di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità sottoscritto il 16 marzo 2015 dalla stazione appaltante con la Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Firenze e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

I concorrenti devono impegnarsi a dare comunicazione tempestiva alla Stazione appaltante ed alla Prefettura di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti d'impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., ogniqualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del Codice Penale.

La Stazione appaltante intende avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogniqualvolta, nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p., 353-bis c.p..

Art. 21 – Polizza assicurativa al personale volontario

L'Associazione di volontariato garantisce che tutto il personale volontario, compreso quello del servizio civile regionale e nazionale, sia regolarmente assicurato, ai sensi degli artt. 4 e 7 comma 3 della Legge 11.8.1991 n. 266 e decreti ministeriali attuativi e si impegna a fornire copia, dietro apposita richiesta, delle relative polizze prima dell'inizio dell'attività, sollevando espressamente il Comune di Firenze da qualsiasi responsabilità per danni conseguenti all'attività oggetto del presente accordo.

L'affidatario assicura di emanare disposizioni atte a garantire il rispetto, da parte del personale volontario, della normativa regionale vigente per gli operatori dei servizi pubblici in materia di tutela dei diritti all'utenza ed il rispetto di tutte le norme nazionali e regionali in materia di interesse della presente convenzione.

La documentazione relativa ai volontari coinvolti nell'attività (nomi, qualifiche, ore d'impegno,) è conservata dal soggetto gestore ed esibita in caso di controllo o di richiesta da parte dell'Amministrazione comunale.

Art. 22 – Personale dipendente

Nei limiti e per le ragioni di cui all'art. 3, comma 4 della legge 266/91, per la realizzazione degli interventi di cui al presente avviso, l'aggiudicatario potrà utilizzare lavoratori dipendenti od autonomi nel rispetto della disciplina contrattuale di riferimento. A tal fine l'affidatario è tenuto al rispetto di tutti gli obblighi verso i propri dipendenti e collaboratori risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, di assicurazioni sociali, antinfortunistiche, previdenziali e assistenziali e assume a suo carico tutti gli oneri relativi.

L'affidatario è obbligato, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del presente avviso, condizioni retributive non inferiori a quelle risultanti dal contratto collettivo di

lavoro applicabile e ogni altro adempimento sul rapporto di lavoro secondo le leggi e i contratti di categoria in vigore.

In linea con quanto previsto dalla "Guida alla considerazione degli aspetti sociali negli appalti pubblici" della Commissione europea - Direzione generale per l'Occupazione, gli affari sociali e le pari opportunità e Direzione generale del Mercato interno e dei servizi pubblica nell'ottobre 2010, il mancato rispetto dei minimi salariali ovvero il pagamento da parte del gestore dei compensi agli operatori mensilmente ovvero secondo le modalità previste dal CCNL di riferimento per più di tre volte in un anno o un ritardo nel pagamento degli emolumenti da parte del gestore può comportare la risoluzione di diritto del contratto.

Art. 23 - Assicurazioni infortuni – danni

L'Associazione sarà responsabile della sicurezza e dell'incolumità del proprio personale ivi compresi eventuali volontari e figure assimilabili, nonché dei danni procurati a terzi (personale comunale, utenti e terzi in genere) in ragione dell'attività prestata esonerando il Comune di Firenze da ogni responsabilità conseguente. Pertanto dovrà garantire la regolare copertura assicurativa per il personale volontario e dipendente contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento delle prestazioni inerenti l'attività, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, che saranno a totale carico dell'associazione affidataria con esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione medesima e di ogni indennizzo. In particolare l'Associazione affidataria è tenuta ad attivare, prima dell'avvio della Convenzione, una specifica polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi dedicata ai rischi derivanti dallo svolgimento delle attività convenzionate, di durata non inferiore alla durata della Convenzione stessa, ovvero a stipulare uno o più atti aggiuntivi a polizze esistenti finalizzati a rendere i massimali per sinistro dedicati esclusivamente all'attività affidata in convenzione ed adeguati al presente avviso. Nel caso tale polizza preveda scoperti e/o franchigie per sinistro, queste non potranno essere in alcun modo opposte al Comune o al terzo danneggiato e dovranno rimanere esclusivamente a carico della ditta assicurata. Dovrà essere attivata, altresì, idonea polizza per la responsabilità civile verso terzi per qualsiasi evento dannoso causato dai destinatari del progetto durante lo svolgimento delle attività nonché una polizza che copra eventuali danni arrecati dal personale dipendente e volontario agli utenti del Progetto. L'Associazione provvederà a dare comunicazione scritta di tali atti alla Direzione Servizi Sociali.

Art. 24 - Obblighi e responsabilità dell'affidatario

L'affidatario del servizio si obbliga, oltre a quanto indicato nei precedenti e/o successivi articoli, a:

- a) garantire il regolare e puntuale adempimento delle attività secondo quanto previsto nel presente avviso e nella proposta presentata;
 - b) collaborare con la Direzione Servizi Sociali e seguirne le indicazioni;
- L'affidatario si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi contributivi, previdenziali, assicurativi e quant'altro, derivanti dalle vigenti normative in materia di tutela del lavoro e di assicurazioni sociali, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina antinfortunistica.

In caso di inottemperanza accertata dall'Amministrazione o ad essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, si procederà alla sospensione dei pagamenti, destinando le somme così accantonate a garanzia degli adempimenti degli obblighi di cui sopra. L'affidatario, per la sospensione di cui sopra, non può opporre eccezione al Comune, né titolo al risarcimento danni. L'affidatario si obbliga, inoltre, a dimostrare, in qualsiasi momento su richiesta dell'Amministrazione, l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti. Ai fini di cui sopra questa Amministrazione acquisirà, ex art. 16 bis della L. 2/2009, il DURC attestante la posizione contributiva e previdenziale dell'affidatario nei confronti dei propri dipendenti.

L'affidatario si impegna a garantire la massima riservatezza delle informazioni riferite agli utenti del servizio e rispettare tutte le vigenti normative in materia di trattamento dati.

L'affidatario solleva il Comune di Firenze da qualsiasi obbligo e responsabilità per retribuzione, contributi previdenziali ed assicurativi, ed in genere da tutti gli obblighi derivanti dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, fatte salve le disposizioni di intervento sostitutivo in caso di grave inadempienza dell'affidatario stesso.

Il Comune di Firenze è esonerato altresì da ogni e qualsiasi tipologia di obbligo e responsabilità per danni, infortuni o altro che possano comunque derivare dall'espletamento delle attività oggetto di affidamento, nei confronti sia degli utenti, sia del personale occupato a qualsiasi titolo, dei volontari e di terzi, anche in deroga alle norme che dovessero disporre l'obbligo del pagamento e l'onere a carico o in solido, escludendo altresì ogni diritto di rivalsa e/o di indennizzo nei confronti dell'Amministrazione comunale.

Art. 25 – I Controlli dell'Amministrazione comunale e il controllo di qualità

Nel quadro degli indirizzi generali dell'Amministrazione comunale, la Direzione Servizi Sociali svolge i seguenti compiti:

- a) espleta le funzioni di programmazione e coordinamento sulle attività oggetto dell'affidamento;

b) svolge i controlli in ordine alla verifica delle prestazioni richieste al gestore ed al numero e tipologia di utenti che accedono al servizio.

In ottemperanza al punto b) del presente articolo, il Committente predispone adeguati e specifici strumenti e azioni, come di seguito elencato:

- E' facoltà del Comune effettuare sopralluoghi, in qualsiasi momento senza preavviso e con le modalità che riterrà più opportune, al fine di verificare la conformità dell'attività fornita dall'affidatario alle prescrizioni di legge e alle condizioni stabilite in convenzione. In questo caso l'affidatario è obbligato a fornire al personale incaricato della vigilanza tutta la collaborazione necessaria, consentendo agli stessi, in ogni momento, il libero accesso ai locali d'interesse, fornendo tutti i chiarimenti necessari e la relativa documentazione. Dei controlli effettuati sarà tenuto, a cura del gestore, un apposito registro a fogli inamovibili. Per ciascuna verifica è apposta in calce la firma del legale rappresentante del gestore o suo rappresentante e del direttore d'esecuzione, dipendente del Comune.
- È facoltà del Comune effettuare controlli e verifiche presso istituti assicurativi, assistenziali e previdenziali, sulla regolarità di iscrizione e dei versamenti periodici relativamente ai dipendenti che il gestore impegnerà nel servizio.

Il Comune di Firenze si riserva, inoltre, il diritto di predisporre batterie d'indicatori volti a rilevare l'efficienza, l'efficacia e la qualità del servizio erogato.

Per rilevare l'efficacia e l'efficienza, l'affidatario è tenuto a fornire la reportistica sulle attività svolte e ogni altra informazione ritenuta utile a questo scopo durante lo svolgimento delle attività oggetto del presente avviso.

Art. 26 - Report relativi alle attività svolte

Ai fini del controllo e della verifica delle attività svolte, l'affidatario trasmette alla Direzione Servizi Sociali, con le modalità di cui al successivo art. 31 e con nota debitamente sottoscritta dal legale rappresentante che attesti la regolarità e veridicità delle informazioni trasmesse, il report dell'attività svolta.

Nel report dovrà essere sviluppata un'analisi dell'andamento del servizio, con particolare riferimento alla dimensione quantitativa e qualitativa delle prestazioni, alle problematiche e criticità riscontrate ed alle proposte di miglioramento, nonché alle attività formative e di aggiornamento programmate e attuate a favore degli operatori impegnati nel servizio. La relazione finale dovrà includere un report statistico concernente in generale tutti i dati e le informazioni utili per la valutazione generale dell'intervento.

Art. 27 Polizze assicurative.

L'aggiudicatario sarà responsabile della sicurezza e dell'incolumità del proprio personale nonché dei danni, infortuni o altro procurati al personale dipendente ai volontari o a terzi (personale comunale, utenti e terzi in genere) in dipendenza del servizio prestato esonerando il Comune di Firenze da ogni responsabilità conseguente. Si conviene al riguardo che qualsiasi eventuale onere è compreso nel corrispettivo.

il Gestore deve stipulare, anche con integrazione di altre assicurazione, idonee polizze assicurative, per un periodo pari alla durata della convenzione provvedendo al rinnovo in caso di proroga, fornendo copia della quietanza di rinnovo e precisamente:

a) Polizza RCT, nella quale il Comune di Firenze deve essere espressamente considerato fra il novero dei Terzi e devono essere espressamente previste le seguenti garanzie:

- Danni delle cose di proprietà del Comune in consegna o custodia;
- Danni ai locali di proprietà del Comune in consegna;

Tale polizza deve essere riservata alle attività dell'appalto. Il massimale non deve essere inferiore a euro € 2.500.000,00.

b) Polizza RCO. Tale polizza deve essere riservata alle attività della presente convenzione. Il massimale non deve essere inferiore a euro € 1.000.000,00. Nella polizza deve essere prevista espressamente la rinuncia all'azione di rivalsa da parte della Compagnia Assicuratrice nei confronti del Comune di Firenze per tutti i rischi, nessuno escluso, derivanti dalla realizzazione delle attività della presente convenzione.

Le predette polizze assicurative devono esplicitamente prevedere fra i soggetti assicurati il personale a qualsiasi titolo dipendente o collegato con l'affidatario per le attività del presente avviso.

Art. 28 - Sospensioni e interruzione delle attività

L'affidatario non può sospendere le attività fornite in seguito a decisione unilaterale, nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con il Comune. L'eventuale sospensione delle attività per decisione unilaterale costituisce inadempimento contrattuale e la conseguente causa di risoluzione del contratto per colpa.

Ove circostanze eccezionali rendessero necessarie delle variazioni o delle interruzioni delle attività, il soggetto affidatario dovrà darne immediata comunicazione all'Amministrazione. In tal caso il soggetto dovrà impegnarsi a ripristinare il normale svolgimento del servizio non appena verranno meno le cause che hanno determinato l'interruzione.

In caso di interruzione delle attività il soggetto affidatario riconoscerà all'Amministrazione un equo indennizzo non superiore, comunque, al 30 % del valore del servizio mancato.

Le interruzioni totali delle attività per causa di forza maggiore non danno luogo a responsabilità alcuna per entrambi le parti. Per forza maggiore si intende qualunque fatto eccezionale, imprevedibile ed al di fuori del controllo rispettivamente sia della ditta come dell'Amministrazione comunale che gli stessi non possano evitare con l'esercizio della normale diligenza.

Art. 29 - Procedimento di contestazione dell'inadempimento – penali

Le attività oggetto dell'avviso devono essere eseguiti secondo le modalità indicate nel presente capitolato e nella relazione tecnica presentata in sede di gara. In caso di divergenza fra le modalità di svolgimento delle attività e le modalità specificate nel presente avviso, il Comune di Firenze provvederà alla formale contestazione per iscritto, con PEC indirizzata al legale rappresentante del gestore che ha commesso l'inadempienza. Questa potrà far pervenire le proprie controdeduzioni entro e non oltre 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della contestazione stessa. Qualora le predette deduzioni non pervengano al Comune di Firenze nel termine sopra indicato ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee a giustificare l'inadempienza, saranno applicate al Gestore inadempiente, le seguenti penali:

Tabella: Casi di inadempienza

INADEMPIENZA	PENALITA'
Mancata sostituzione (in caso di dimissioni) degli operatori.	€ 500,00
Mancato adeguamento alle anomalie riscontrate dal personale comunale e riferite al servizio. Per ogni settimana di ritardo	€ 100,00
Mancata effettuazione di una delle azioni previste nella proposta progettuale. Per ciascuna azione non effettuata	€ 250,00
Mancato monitoraggio delle attività. Per ciascuna azione di monitoraggio non effettuata	€ 100,00
Mancata collaborazione con il Servizio Sociale professionale	€ 200,00
Mancata trasmissione dei report relativi alle attività svolte	€ 200,00
Mancata attuazione nei tempi previsti di disposizione dell'amministrazione comunale. Per ogni violazione	€ 250,00
Mancata redazione e mancata somministrazione della reportistica	€ 200,00
Violazione di uno degli obblighi previsti dal precedente art. 24: Per ogni violazione	€ 200,00
Violazione di una delle disposizioni previste in materia di personale. Per ogni violazione.	€ 200,00
Violazione di una delle disposizioni previste in materia di sicurezza. Per ogni violazione.	€ 200,00
Mancato rinnovo delle polizze assicurative. Per ogni giorno di ritardo	€ 200,00
Violazione della normativa sulla privacy	€ 1.000,00

Nel caso in cui nell'arco di 30 giorni la stessa tipologia di inadempienza dovesse verificarsi più di una volta, a partire dalla seconda sanzione gli importi previsti nella sopra riportata tabella saranno raddoppiati.

Il Comune di Firenze, oltre all'applicazione della penale, potrà richiedere il rimborso delle eventuali spese sostenute a causa del disservizio. E' fatta salva in ogni caso la facoltà di risolvere il contratto secondo quanto previsto dal successivo articolo 30 oltre alla richiesta di risarcimento danni. Gli importi addebitati a titolo di penale o per il risarcimento di danni e spese saranno recuperati mediante ritenuta diretta sui corrispettivi maturati.

Art. 30 - Clausola risolutiva espressa e risoluzione di diritto dell'affidamento

Qualora si verificano uno o più inadempimenti agli obblighi contrattuali di cui al presente Avviso il Comune di Firenze, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1456 del Codice Civile, può avvalersi della clausola risolutiva, intimata a mezzo raccomandata A.R., dichiarando la convenzione risolta di diritto con effetto immediato. Rimane salvo il diritto dell'Amministrazione di richiedere il risarcimento del danno, in conseguenza delle inadempienze accertate e della risoluzione del contratto.

Il Comune si riserva il diritto di risolvere l'affidamento nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze da parte dell'Affidatario.

Si procede alla risoluzione di diritto del contratto ed al riconoscimento dei danni e delle spese causati all'Amministrazione nei casi in cui:

- a) l'affidatario fa trascorrere inutilmente il congruo termine stabilito dall'Amministrazione per uniformarsi alle condizioni stabilite nel contratto e nel presente Avviso nei casi di accertata difformità dell'esecuzione;
- b) l'affidatario del servizio non presenti i documenti richiesti ai termini di legge;
- c) il legale rappresentante dell'associazione affidataria sia rinviato a giudizio per favoreggiamento nell'ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata;
- d) l'affidatario interrompe le prestazioni senza giustificato motivo. In tal caso l'importo da corrispondere per i servizi effettivamente resi verrà a titolo di penale ridotto al 50%. Tale comportamento determinerà, inoltre, l'impossibilità di poter contrarre nel futuro con l'Amministrazione;
- e) l'affidatario violi gli obblighi concernenti i diritti di privativa e gli obblighi di riservatezza.

Gli oneri derivanti dalla risoluzione anticipata del contratto nonché le spese necessarie per garantire la continuità del servizio, ove l'incameramento della cauzione non bastasse, saranno addebitati all'affidatario.

In ogni caso, il Comune potrà recedere dal contratto qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti morali richiesti dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016.

In caso di risoluzione del contratto l'affidatario si impegnerà a fornire al Comune tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione del servizio. Il Comune si riserva altresì la facoltà di recedere dal contratto per sopravvenuti motivi di pubblico interesse con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni, da comunicarsi all'Appaltatore con lettera raccomandata A/R. In tal caso il Comune sarà tenuto al pagamento delle sole prestazioni eseguite e ritenute regolari al momento in cui viene comunicato l'atto di recesso, così come attestate dal verbale di verifica redatto dal Comune.

Dalla data di comunicazione del recesso, l'affidatario dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti alcun danno al Comune.

Art. 31 - Pagamenti

Il corrispettivo annuo della convenzione, a titolo di rimborso spese, è pari a € **20.000,00** (fuori campo IVA ai sensi dell'art. 8, comma 2, della Legge 266/91) comprensivo di tutti gli eventuali ulteriori oneri di legge per un ammontare complessivo triennale di € **60.000,00** (fuori campo IVA ai sensi dell'art. 8, comma 2, della Legge 266/91)

Il pagamento del corrispettivo avverrà secondo le seguenti modalità (per ciascun anno di validità del contratto) :

prima tranche pari al 40% del corrispettivo annuo dietro presentazione di dichiarazione di avvio attività;

seconda tranche pari al 30% del corrispettivo annuo dietro presentazione di relazione semestrale sull'andamento delle attività.

Terza tranche pari al 30% del corrispettivo annuo dietro presentazione di relazione annuale sull'andamento delle attività e rendiconto annuale delle spese sostenute.

Con tale importo l'affidatario si intende compensato di qualsiasi suo avere connesso o conseguente all'attività medesima, senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi essendo in tutto e per tutto soddisfatto con il pagamento del corrispettivo pattuito, essendo escluse revisioni del corrispettivo previsto durante il periodo di durata naturale del contratto. Tale importo si intende fisso, invariabile ed indipendente da qualunque eventualità sopravvenuta o di cui l'affidatario non abbia tenuto presente. L'affidatario non avrà perciò ragione di pretendere sovrapprezzi ed indennità speciali di nessun genere per l'aumento dei costi o per costi non previsti. Con tale corrispettivo l'affidatario si intende altresì compensato per qualsiasi onere derivante dalla fornitura di materiali e/o dall'acquisizione di tutti gli eventuali servizi strumentali allo svolgimento delle attività programmate per gli operatori impiegati nel servizio.

L'affidatario trasmetterà al Comune il rendiconto delle spese sostenute a cadenza trimestrale.

I rendiconti delle spese sostenute dovranno pervenire alla Direzione Servizi Sociali, Viale De Amicis, 21, Firenze, che, dopo verifica circa il regolare svolgimento del servizio, provvederà alla liquidazione di quanto dovuto entro 60 giorni dalla data di presentazione delle stesse.

Il pagamento del corrispettivo avverrà altresì previa verifica della regolarità relativa agli adempimenti previdenziali, assicurativi e assistenziali effettuata dall'Amministrazione Comunale attraverso la richiesta del Documento Unico di regolarità contributiva (DURC).

I rendiconti delle spese dovranno obbligatoriamente contenere le seguenti indicazioni:

- **Codice Cig : 67071882A2**
- **Numero della Determina Dirigenziale di assunzione dell'impegno; DD 2016/3932**

Art. 32 - Tracciabilità dei flussi finanziari

L'affidatario assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla L. 13 agosto 2010 n. 136 e smi. La legge 136/2010 e smi trova applicazione anche ai movimenti finanziari relativi ad eventuali crediti ceduti.

L'affidatario si obbliga ad utilizzare, ai fini dei pagamenti relativi al presente avviso, uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso Poste Italiane S.p.A., dedicati anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche.

L'affidatario è tenuto a dichiarare gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i bancario/i o postale/i dedicato/i, anche in via non esclusiva, alla commessa pubblica in oggetto, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Tale dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e smi, sarà rilasciata dal rappresentante legale dell'associazione entro 7 (sette) giorni dall'accensione del predetto conto o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica. Il medesimo soggetto è obbligato a comunicare eventuali modifiche ai dati trasmessi, entro 7 (sette) giorni dal verificarsi delle stesse.

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal contratto, si conviene che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione dello stesso.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari gli strumenti di pagamento dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall'Amministrazione e dagli altri soggetti interessati, il **Codice identificativo gara (CIG)**.

Art. 33 – Responsabile del procedimento

Il Responsabile Unico del Procedimento e direttore dell'esecuzione è la dott.ssa Manuela Macherozzi.

Art. 34 - Rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto e disciplinato dal presente Avviso, si fa riferimento al Codice Civile ed alle disposizioni legislative vigenti in materia.